

Il diritto all'oblio nella "rete" senza regole

di Antonio Maria Ligresti*

14 luglio 2022

Sommario: 1. Premessa. – 2. Tutela della riservatezza: il diritto all'oblio. – 3. Il diritto all'oblio nella normativa comunitaria. – 4. Conclusioni.

1. Premessa

Il web è davvero uno spazio senza confini, senza limiti? Può esistere una rete senza regole? Parlare di regole significa imbrigliare il mondo di internet?

L'impetuoso sviluppo della tecnologia e, in generale, dell'ICT ha avuto uno straordinario impatto sulle regole del delicato settore dell'informazione e, in particolare, nell'ambito di quel fondamentale 'diritto di libertà' – la libertà di manifestare il proprio pensiero disciplinata dall'articolo 21 della Costituzione – la cui effettiva e piena attuazione rappresenta la misura del tasso di democraticità di un sistema costituzionale. Più in generale, la comunicazione digitale ha causato un profondo mutamento nelle dinamiche sociali, con significative ricadute soprattutto nella sfera privata – componente essenziale della dignità umana¹ della persona – relativamente all'esercizio dei fondamentali diritti di libertà, declinati secondo una

* Professore di I fascia di Diritto ed Economia delle Arti e dello Spettacolo presso l'Accademia di Belle Arti di Urbino.

¹ A. Ruggeri, 2018, *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)*, in «Consulta online», Fasc. II, 3 giugno; ma anche, T.E. Frosini, 2020, *Il costituzionalismo nella società tecnologica*, in «Il diritto dell'informazione e dell'informatica», n. 3, pagg. 465-484, Giuffrè, Milano.

concezione dinamica e connaturati alla 'persona' nell'alveo del dettato costituzionale dell'articolo 2.

Per il legislatore nazionale non è certamente semplice regolare il sistema dell'informazione, sempre più globalizzata – settore in cui è davvero difficile bilanciare pesi e contrappesi tra i diversi profili giuridici interessati – costruendo un nuovo quadro normativo di riferimento per garantire il corretto equilibrio tra diritto dell'informazione, diritto alla privacy², liceità dei contenuti ed innovazione tecnologica, senza compromettere l'intoccabile indipendenza dell'informazione. Non a caso ogni qualvolta il Parlamento – o, meglio, una qualche parte politica presente in Parlamento – ha dichiarato di voler trattare questa materia, puntualmente l'altra parte (politica) ha gridato allo scandalo per il tentativo di imbavagliare la rete, di limitare la libera circolazione delle idee, delle opinioni – in vero, piuttosto la indiscriminata circolazione delle offese – ergendosi a paladini di una 'rete' senza regole³.

A distanza di ventinove anni da quel 30 aprile 1993 quando il CERN di Ginevra – assecondando la richiesta dell'inventore, il fisico inglese Tim Berners-Lee – decide di rendere pubblica e gratuita la tecnologia informatica del "world wide web", e avviando di fatto lo sviluppo della rete internet a livello mondiale, ancora oggi domina l'amletico dilemma: una Rete senza regole o una rete di regole?

Nell'epoca della 'democrazia dell'informazione' – o, forse, più correttamente della 'tirannia dell'informazione' – le 'vecchie' categorie giuridiche faticano a regolare una realtà sempre più "internettizzata" e le conseguenti situazioni giuridicamente rilevanti; internet, infatti, ha messo in crisi i profili giuridici tradizionali.⁴ La volontà del legislatore nazionale di non intervenire in tale settore, individuando nuove e più flessibili modalità di tutela dei diritti di libertà – adattati a regolare le varie pratiche virtuali delle numerose piattaforme sociali – ha determinato – a lungo andare – l'anarchia nei comportamenti dei fruitori del web, creando la convinzione che nelle maglie della Rete possa cancellarsi ogni forma di imputabilità e conseguente responsabilità.

² M. Mezzanotte, 2009, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, ESI, Napoli.

³ R. Razzante, 2016, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione digitale*, CEDAM, Padova; ma anche V. Bellomia, 2020, *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, CEDAM, Padova.

⁴ Cfr. G.B. Ferri, 1990, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in «Rivista di diritto civile», n. 1, CEDAM.

Negli ultimi anni, con la diffusione della tecnologia della comunicazione ha assunto sempre maggiore rilevanza una categoria di 'nuovi diritti' – individuabili sulla base di una interpretazione dinamica del dettato costituzionale dovuta all'impatto dell'ICT nella società – e, tra questi, il diritto alla riservatezza⁵ – connesso ai diritti della personalità e, quindi, della dignità⁶ di ogni individuo – nel cui ambito rientra il diritto all'oblio⁷, definito da Rodotà come il "*diritto di uscita*", il cui esercizio impone l'ampliamento delle libertà individuali all'ambiente digitale – "*corpo elettronico*" secondo l'illustre giurista, Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali – reinterpretando l'*habeas corpus* come *habeas data*, configurando in tale ottica forme di tutela internazionale dei diritti personali nei confronti del web.⁸

Secondo autorevole dottrina, il diritto all'oblio rappresenta "*il diritto a che i fatti, pure pubblici, attinenti ad un soggetto, con il decorso del tempo cessino di avere tale qualità*".⁹

Più di recente, una parte della dottrina ha affinato i confini del diritto ad essere dimenticati, ovvero per il tramite della cancellazione dei dati o della loro rettifica, definendolo come la "*funzione protettiva della sfera intima dell'individuo, i cui dati memorizzati nei motori di ricerca e nelle reti sociali richiedono un affinamento ed un adeguamento delle garanzie, tale da assicurarne la protezione ed il monitoraggio e con la possibilità di ottenerne la rimozione decorso un certo lasso di tempo dalla*

⁵ A. Bevere - A. Cerri, 2005, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Giuffrè, Milano; ma anche, A. Cerri, 1995, *Riservatezza (diritto alla)*, III, *diritto costituzionale*, IV, Enciclopedia Treccani, Roma.

⁶ Secondo la dottrina, il valore della dignità rappresenta il parametro costituzionale per la declinazione dei 'nuovi diritti' fondamentali della persona, poiché essa "*non soltanto si pone quale fondamento e limite dei diritti provvisti di esplicito riconoscimento in Costituzione ma anche quale stella polare nella ricerca dei nuovi diritti, in svolgimento della pregnante indicazione contenuta nell'art. 2 Cost. e a completamento e sostegno dei vecchi diritti (...) una Costituzione adeguata ai tempi*", dunque, che "*per durare nel tempo, dando voce ai più avvertiti bisogni dell'uomo, o è aperta, in fatto di riconoscimento dei diritti, oppure semplicemente non è*". (A. Ruggeri, 2018).

⁷ Per un'approfondita analisi del diritto all'oblio nell'ambito della categoria dei diritti della personalità, si veda: G. Finocchiaro, 2015, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in G. Resta - V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Il diritto all'oblio dopo la sentenza Google Spain*, RomaTre-Press, Roma; F. Pizzetti, 2013, *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, Torino.

⁸ S. Rodotà, 2001, *Discorsi del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali per la presentazione della Relazione per l'anno 2001*, rinvenibile in <https://www.garanteprivacy.it/home/attivita-e-documenti/documenti/relazioni-annuali>.

⁹ V. Zeno-Zencovich V, 1986, *Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza*, in «Diritto dell'informazione e dell'informatica», n. 1, Giuffrè, Milano.

*pubblicazione ed essendo venuti meno nel frattempo i presupposti ed i requisiti di liceità del trattamento”.*¹⁰

Secondo altri, l'esercizio del diritto all'oblio si configura come una forma di tutela del soggetto affinché quelle notizie relative alla propria immagine o quelle informazioni inerenti i propri dati personali possano essere attualizzate finanche cancellate.¹¹

Nell'odierna 'società dell'informazione' è diventata ormai un'esigenza indifferibile proteggere la propria immagine sempre più sovraesposta pubblicamente nella moderna agorà dei *social media* – a tal fine, ci sembra più esatto parlare di 'personalità sociodigitale' – per la cui tutela il 'diritto ad essere dimenticati'¹² è strumento essenziale allo scopo di ricostruire la propria reputazione – e, quindi, la propria identità personale¹³ – agli occhi della collettività decontestualizzando errori compiuti in passato tali da compromettere inevitabilmente la condizione presente. In tale contesto, il diritto all'oblio rientra, a pieno titolo, tra gli strumenti che l'ordinamento – diritto di rango primario, dunque – pone a difesa dei diritti della persona¹⁴, attualizzati e declinati come 'identità digitale' dell'individuo, secondo una concezione dinamica, oggi prevalente, della personalità.

2. Tutela della riservatezza: il diritto all'oblio

Nella disciplina del settore dell'informazione, il “diritto all'oblio” – di costruzione dottrinarie e giurisprudenziale – trova piena dignità giuridica. Inteso come il diritto ad essere dimenticati (dalla collettività), esso rappresenta lo strumento di

¹⁰ M.C. D'Arienzo, 2015, *I nuovi scenari della tutela della privacy nell'era della digitalizzazione alla luce delle recenti pronunce sul diritto all'oblio*, in «Federalismi.it», n. 2.

¹¹ C.M. Bianca - M. Bianca, 2014, *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano.

¹² Nell'ordinamento giuridico statunitense coincide col “*the right to be let alone*”, di cui S.D. Warren e L.D. Brandeis sulla rivista *Harvard Law Review*, alla fine dell'Ottocento, elaborarono il “*right to privacy*”, riconosciuto poi anche dalla Corte Suprema come pilastro del diritto costituzionale statunitense (T.E. Frosini, *Privacy: diritto fondamentale oppure no*, tratto dal quotidiano *Il Tempo*, del 9 giugno 2008).

¹³ S. Piccinini, 2021, *Appunti sui diritti della personalità e sui c.d. nuovi diritti. Tutela e promozione della identità personale*, in «Il diritto di famiglia e delle persone», n. 1, Giuffrè, Milano.

¹⁴ Cfr. T. Auletta, *Diritto alla riservatezza e droit à l'oubli*, in AA.VV., *L'informazione e i diritti della persona* (a cura di), G. Alpa - M. Bessone - L. Boneschi - G. Caiazza, Jovene, Napoli, 1983.

difesa per chi è stato protagonista di un evento che quando si è verificato poteva rientrare nell'ambito del diritto di cronaca, ma che non può essere ritenuto un fatto emblematico – e, quindi, ripetuto di continuo – di tutti i successivi episodi dello stesso tenore; chiunque sia interessato può ottenere dai gestori di motori di ricerca la deindicizzazione (e, dunque, la cancellazione totale o parziale dello “*snippet*”, anche quando non è violata la privacy) dei dati personali elencati (ed i relativi link di collegamento) risultanti dalla semplice digitazione dei dati identificativi dell'interessato, a volte fuorvianti, ma spesso davvero incomprensibili. Infatti, tali dati possono diventare, a distanza di tempo, inadeguati o comunque non più rispondenti ai requisiti di interesse pubblico e di verità. Lo scopo di tale tipologia giuridica – intrecciata al delicato tema del trattamento dei dati personali – è quello di evitare di sottoporre il soggetto interessato ad una dannosa gogna mediatica perpetua¹⁵, per l'inutile ripetizione di notizie datate che non soddisfano più il diritto/dovere di cronaca. In tale contesto, va osservato che il diritto alla riservatezza va temperato sia col diritto all'informazione che con la libertà di opinione, nonché con i diritti di cronaca e di critica, il cui limite si rinviene nel diritto all'identità personale o morale del soggetto direttamente interessato.

Secondo consolidata giurisprudenza civile¹⁶, la liceità della pubblicazione di notizie compromettenti l'onore e la reputazione deve fondarsi – nel rispetto del diritto di cronaca – su tre condizioni, ossia “*la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cd. pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cd. continenza)*”. Con la sentenza in analisi, sono stati ampliati ulteriormente i limiti del diritto di cronaca, nello specifico l'attualità della notizia, pertanto “*non è lecito divulgare nuovamente, dopo un consistente lasso di tempo, una notizia che in passato era stata legittimamente pubblicata*”, venendo meno, dunque, l'interesse pubblico all'informazione e, conseguentemente, la rilevanza sociale della notizia. In tale ottica, si configura una nuova declinazione del diritto di riservatezza – volto a tutelare l'onore e la reputazione come diritti legati alla persona – rappresentata

¹⁵ Autorevole dottrina ha inteso il diritto all'oblio come una gabbia in cui si diventa “*prigionieri di un passato destinato a non passare mai*” (S. Rodotà, 2006, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano).

¹⁶ Cfr. Sentenze 150/1977; 1968/1985; 6041/1997.

dal giusto interesse di ogni individuo a non restare esposto, per un tempo indeterminato, ai danni provocati dalla reiterata pubblicazione di notizie diffuse legittimamente in passato, ossia il diritto ad essere dimenticati (o all'oblio) (Cass. Civile, sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679).

Di diritto all'oblio inteso come strumento di tutela della "*proiezione sociale dell'identità personale*", parla la giurisprudenza civile in relazione all'esigenza di ogni individuo di salvaguardare la propria personalità, tutelandone i fatti privati. Da ciò assume il rango di diritto fondamentale il diritto alla protezione dei dati personali. Pertanto, è evidente come l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione può venir meno quando al soggetto interessato è attribuito il diritto all'oblio, affinché pretenda che non vengano ulteriormente pubblicate notizie che, per il trascorrere del tempo, siano ormai state dimenticate o siano del tutto ignote alla collettività. Tale 'diritto alla dimenticanza', teso alla tutela della propria identità personale o morale, al giusto trattamento, quindi, della propria immagine nel momento storico attuale, sulla base della contestualizzazione ed aggiornamento della relativa notizia di cronaca, può eventualmente essere sacrificato, stante l'interesse primario della collettività ad essere informata. La sentenza *de quo* opera, inoltre, una importante distinzione – a proposito delle modalità del trattamento delle informazioni – tra 'archivio' e 'memoria, della rete internet; definisce, altresì, il motore di ricerca come mero intermediario telematico, utile per rintracciare dati ed informazioni e fornire il servizio di fruizione della rete, ciò al fine di identificare il titolare del trattamento dei dati pubblicati per configurarne eventuali profili di responsabilità. (Cass. Civile, sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525).

In tema di diritto all'oblio si è pronunciata anche la Consulta, con la Sentenza n. 287/2010, con cui è stabilita la possibilità della cancellazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni del responsabile di modesti illeciti in tempi passati se, decorso un congruo lasso di tempo, non abbia compiuto altri reati; secondo i Giudici delle Leggi, dunque, nel "*bilanciamento fra le due opposte tutele – quella del "diritto all'oblio" di chi si sia reso responsabile in tempi passati di modeste infrazioni alla legge penale e per un periodo congruo non abbia commesso altri reati, e quella contrapposta di precludere un'indebita reiterazione dei benefici – porti alla prevalenza della prima*".

È compito del legislatore intervenire a contemperare la contrapposizione tra diritti e libertà individuali costituzionalmente tutelati – posto che la protezione dei dati

personali riveste il rango di diritto fondamentale dell'identità della persona – nell'alveo del dettato costituzionale degli articoli 21 e 2, al fine di garantire la tutela della dignità di ogni individuo: necessario, dunque, il bilanciamento tra il diritto di cronaca – diritto pubblico soggettivo posto a garanzia dell'interesse pubblico all'informazione – ed il diritto alla cancellazione (o all'oblio) – posto a tutela della riservatezza (o privacy) della persona – nel rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona.

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il diritto all'oblio non equivale al diritto alla cancellazione di notizie non in linea con la propria reputazione, ma piuttosto quello di preservare la propria identità personale digitale mediante l'aggiornamento di quelle notizie che, per il tempo trascorso, possano ledere la reputazione dell'interessato. Fra le tante, con la sentenza n. 13161/2016, la sez. I della Corte di Cassazione ha stabilito che la permanenza online di un articolo – pubblicato alcuni anni prima riguardante un procedimento penale ancora in corso – costituisca illecito trattamento dei dati personali del soggetto coinvolto, a cui va riconosciuto il risarcimento del danno¹⁷ subito per *“il mantenimento del diretto e agevole accesso”* alla notizia ormai risalente nel tempo, nonché per la reiterata diffusione sul web; per la Suprema Corte, infatti, *“...la facile accessibilità e consultabilità dell'articolo giornalistico, molto più dei quotidiani cartacei, tenuto conto dell'ampia diffusione locale del giornale online, consente di ritenere che dalla data di pubblicazione fino a quella della diffida stragiudiziale sia trascorso sufficiente tempo perché le notizie divulgate con lo stesso potessero soddisfare gli interessi pubblici sottesi al diritto di cronaca giornalistica, e che quindi, almeno dalla data di ricezione della diffida, il trattamento di quei dati non poteva più avvenire”*.

Nel solco della consolidata giurisprudenza, collegando l'esercizio del diritto all'oblio al diritto di cronaca, la Suprema Corte ha ribadito che l'interesse all'anonimato da parte del singolo è configurabile quando la notizia da divulgare non abbia più *“un'apprezzabile utilità sociale”*, oppure ancora quando, non essendo aggiornata, sia ormai falsa, o, infine, quando la notizia esposta, non assecondando l'esigenza di informare, sia stata lesiva della dignità dell'interessato. Pertanto, ad un

¹⁷ A. Sirotti Gaudenzi, 2017, *Diritto all'oblio: responsabilità e risarcimento del danno*, Maggioli, Rimini.

soggetto è riconosciuto il diritto di chiedere che una notizia, relativa al proprio vissuto, anche se legittimamente diffusa in passato, non sia nuovamente divulgata se non rivesta più alcun interesse pubblico. La Corte, infine, auspica l'individuazione di univoci criteri – a disposizione degli operatori del diritto e della collettività – per la declinazione dei rapporti tra diritto all'oblio e diritto di cronaca nell'alveo della libertà di espressione (Cass. Civile, sez. III, 5 novembre 2018, n. 28084).

Secondo la Suprema Corte, l'essenza e la natura della democrazia nella società civile sono condizionati dal bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio, stante l'assoluta rilevanza del pluralismo informativo, senza trascurare la tutela dei diritti della personalità di ogni individuo.

Più recentemente, per la Corte di legittimità, riguardo al tema del diritto alla riservatezza – elevato a diritto unico della personalità – il diritto all'oblio si traduce *“nel diritto di escludere l'ingerenza di una estranea conoscibilità e pubblicità della sfera della intimità propria della persona”* impedendo la divulgazione e pubblicazione della notizia lesiva del diritto alla riservatezza. Esso si configura in rapporto all'esercizio del diritto di cronaca – strumentale all'interesse pubblico all'informazione – di cui occorre bilanciare gli interessi di rilevanza costituzionale coinvolti in relazione ai singoli casi specifici, a fronte dello sviluppo tecnologico nel settore dell'informazione e, conseguentemente, della velocità di diffusione delle notizie. Ciò che rileva, ai fini della tutela della persona, è impedire che fatti già pubblicati legittimamente siano nuovamente divulgati, a distanza di tempo, quando sia venuta meno l'attualità della notizia e, dunque, la sua utilità sociale. Pertanto, il diritto ad essere dimenticati consiste *“nel diritto a non rimanere esposti, senza limiti di tempo, ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, per la ripubblicazione, a distanza di tempo, di una notizia relativa a fatti commessi in passato o a vicende nelle quali si è rimasti in qualche modo coinvolti (...) e che, nella sua concezione dinamica, consiste “nel potere, attribuito al titolare del diritto, al controllo del trattamento dei dati personali ad opera di terzi responsabili”*. (Cass. Civile, sez. I, ordinanza 19 maggio 2020, n. 9147).

3. Il diritto all'oblio nella normativa comunitaria

In materia di trattamento dei dati personali sono state introdotte forme di protezione più efficaci in seguito all'approvazione del "*Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*", noto anche come G.D.P.R., ovvero "*General Data Protection Regulation*"¹⁸, che ha abrogato le disposizioni contenute nella precedente Direttiva n. 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali, ed altresì, modificato il testo normativo di riferimento nazionale, ossia il D.Lgs. n. 196/2003.¹⁹ Con tale regolamento il diritto all'oblio entra a pieno titolo nel panorama giuridico comunitario. Infatti, secondo l'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 21, ogni soggetto interessato ha il diritto di pretendere la cancellazione dei propri dati personali sia quando vengono meno le finalità per cui tali dati sono stati raccolti, sia quando il consenso del soggetto sia stato revocato e sia nel caso in cui i dati sono stati trattati in modo illecito. Il GDPR stabilisce, quindi, il diritto alla non pubblicazione dei dati personali nell'ambito di una notizia diffusa per il tramite del web o dei tradizionali canali di informazione, pur prevedendo una deroga qualora sussistano "*motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria*" (art. 21, comma 1, GDPR).

Limitazioni all'applicazione delle diverse fattispecie disciplinate dal comma 1, art. 17, G.D.P.R., sono previste – al comma 3 – in ordine al rispetto sia del diritto alla libertà di opinione che del diritto alla libertà di informazione, oppure ancora nel caso in cui i dati personali sono stati trattati in modo illecito. Caso specifico è rappresentato dal trattamento dei dati personali per il perseguimento di finalità di medicina preventiva o valutazione della capacità lavorativa del dipendente ed anche per

¹⁸ Il testo del regolamento è disponibile presso il seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

¹⁹ Le modifiche sono state apportate col D.Lgs. n. 101/2018 – in attuazione della delega contenuta nell'art. 13 della Legge n. 163/2017 – di armonizzazione alle novità normative sovranazionali.

diagnosi, assistenza o per ragioni di terapia sanitaria o sociale. Qualora, poi, sussistono gravi minacce per la salute pubblica, il trattamento dei dati personali si rende necessario nel rispetto del superiore interesse pubblico di tutelare la sicurezza sanitaria dell'intera collettività. Infine, il trattamento dei dati è necessario quando occorre esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Il legislatore comunitario interviene in tema di diritto all'oblio a seguito della celebre sentenza²⁰ del 13 maggio 2014 della Corte di Giustizia europea, relativa alla causa C-131/12, nel cosiddetto "caso *Google Spain*" sulla base della Direttiva 95/46/CE in materia di trattamento dei dati personali. Tale pronuncia individua il più grande motore di ricerca del mondo, *Google*, come responsabile della eliminazione dei link contenenti informazioni negative rinvenute a seguito di una ricerca effettuata sulla base dei dati del soggetto interessato, in relazione a molteplici aspetti della vita privata; in tal modo, la Corte impone ai motori di ricerca – solo se presenti determinate condizioni – di "valutare" le richieste di deindicizzazione di link – in base alla natura delle informazioni di cui sono oggetto, ovvero se ritenuti dati sensibili del soggetto interessato e se caratterizzati dall'interesse pubblico a venirne a conoscenza – da parte sia di soggetti interessati che di persone giuridiche, ponderando tra il rispetto della sfera privata del soggetto richiedente e l'interesse legittimo (il diritto) dell'utenza del web ad essere informati.

4. Conclusioni

Già nel marzo del 2005 il Garante italiano per la protezione dei dati personali (o 'Privacy') – preposto al controllo del rispetto della normativa vigente in materia con poteri anche sanzionatori – aveva parlato di "gogna elettronica" e, a tal fine, della configurazione giuridica del diritto all'oblio per le notizie online: nello specifico, il soggetto interessato ha diritto, dopo un congruo periodo di tempo, ad uscire dallo spazio virtuale perché i documenti ufficiali che lo riguardano non rivestono più rilevanza sociale, non hanno più attinenza con l'attualità. E, ancora, il Garante nel

²⁰ Il testo della sentenza è disponibile presso il seguente link: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=IT>

marzo del 2006 aveva invitato i motori di ricerca ad aggiornare periodicamente i dati immessi in Rete.

Nella stessa direzione, l'Autorità di garanzia, con due diversi provvedimenti, le Delibere n. 434 del 20 dicembre 2012 e n. 31 del 24 gennaio 2013, è ritornata a pronunciarsi sul tema del diritto all'oblio e del contestuale aggiornamento dei dati personali sul web, confermando l'aggiornamento degli archivi giornalistici online e, su richiesta del soggetto interessato, la possibilità di aggiungere note o link, al fine di garantire un quadro quanto più completo della notizia in oggetto.

Di recente, il Garante per la Privacy – a proposito del bilanciamento tra tutela della riservatezza e diritto di cronaca – col Provvedimento n. 171/2019 interviene in relazione ad una istanza di cancellazione di alcuni articoli rintracciabili tramite gli URL aventi ad oggetto una vicenda giudiziaria, risalente agli anni Settanta conclusasi circa trent'anni dopo, in cui sono coinvolti i soggetti interessati all'esercizio del diritto all'oblio. A tal proposito, l'Autorità ha affermato che, ai fini del contemperamento dei diritti della persona con la libertà di opinione, la disciplina garantisce *“specifiche cautele nel caso di trattamenti (dei dati personali) effettuati per finalità giornalistiche confermando la loro liceità anche laddove essi si svolgano senza il consenso dei soggetti interessati”* sempreché ciò avvenga sia nel rispetto della libertà e della dignità dell'individuo sia in ossequio al principio dell'essenzialità della notizia inerente fatti di rilevanza pubblica. Per l'Autorità, stante il ruolo di rilievo pubblico ricoperto al momento della conclusione della vicenda giudiziaria – con pronuncia nel marzo del 2019 del Tribunale di Napoli – da uno dei soggetti direttamente coinvolti, sulla base quindi della sussistenza dell'interesse da parte della collettività alla conoscenza delle informazioni contenute nell'articolo oggetto del procedimento, la richiesta di esercizio del diritto all'oblio non è giuridicamente fondata. A prevale, dunque, è il primario interesse di carattere pubblico della collettività nell'ottica del diritto all'informazione.

In ultimo, non si può non citare la recente Legge 27 settembre 2021, n. 134 – cosiddetta “riforma Cartabia”, dal nome del Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, del Governo Draghi – con cui il legislatore ha delegato il governo ad intervenire in materia di efficienza del processo penale nonché di giustizia riparativa e, in generale, per la celerità dei procedimenti giudiziari. Il comma 25 dell'articolo 1, sancisce che *“il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione*

costituiscono titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati", definendo, dunque, i confini entro cui esercitare il diritto alla deindicizzazione per la rimozione di dai motori di ricerca dei dati personali o di notizie – riferiti alla cronaca giudiziaria – ritenute ormai obsolete. Se a ciò non si adempie entro sette giorni, il soggetto interessato può rivolgersi al Garante della Privacy per ottenere la deindicizzazione.

A parte l'ambiguità della norma, forse sarebbe opportuno mettere mano alla complessiva disciplina del settore dell'informazione online, in modo organico e sistematico, regolandone i vari profili giuridici sulla base della ponderazione dei contrapposti interessi in rapporto ai diritti fondamentali della persona in gioco, comunque, nel rispetto della sacrosanta libertà dell'informazione. Il processo di innovazione tecnologica non segue i tempi della politica – per fortuna? – ma corre più veloce del processo legislativo, lasciando pertanto il settore dell'informazione 'senza lacci e laccioli': porre, dunque, delle regole a tutto questo è preconditione di democrazia, a garanzia della libertà di opinione ma non della libertà di offesa, sinonimo di aggressione mediatica e molto spesso alibi per l'impunità a mezzo internet – basti pensare al diffusissimo 'furto d'identità' – : sarebbe ora di parlare, quindi, di 'etica del cybernauta' definendo i confini giuridici di una nuova 'cittadinanza digitale' – la dottrina parla anche di "*web reputation*"²¹ – che sempre più tende a prevalere sia nella pratica quotidiana (tra banche dati e piattaforme sociali) che nella prassi giuridico-amministrativa, in cui i confini tra ciò che è lecito e ciò che non lo è sono sempre più labili.

²¹ M.R. Allegri, 2018, *Diritto all'oblio, tutela della web reputation individuale e eccezione giornalistica*, in «Forum di Quaderni Costituzionali», pp. 1-11.